

CONVENZIONE EX 30 DLGS 165/2001 CON LE MODALITÀ DI CUI ART. 36 - PERSONALE UTILIZZATO IN CONVENZIONE CCNL DIRIGENTI FL 2019/2021 - PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UN DIRIGENTE DIPENDENTE DELL'UNIONE BASSA REGGIANA A FAVORE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/01/2025 – 31/03/2025 EVENTUALMENTE PROROGABILE AL 30/06/2025

L'anno 2024 il giorno ____ del mese di _____

TRA

UNIONE BASSA REGGIANA, con sede in _____ - rappresentata da _____ domiciliato per la carica presso l'Ente medesimo;

E

IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, con sede in _____ - rappresentato da BATTISTINA GIUBBANI – DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE (giusta deliberazione di GC n. del....) domiciliata per la carica presso l'Ente medesimo;

Premesso che:

- con nota il Comune di REGGIO EMILIA chiedeva la formalizzazione dell'utilizzo condiviso, parziale e temporaneo del Sig _____, DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO dell'UNIONE BASSA REGGIANA, per il periodo dalal per 2 (due) giornate a settimana;
- con accordi intercorsi per le vie brevi tra gli Enti interessati, veniva definito il periodo di utilizzo condiviso, parziale e temporaneo del Sig. _____, con le modalità esplicitate nella presente convenzione;
- l'art. 30 comma 2 sexies del D.LGS 165/2001 dispone che: “ *Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto* ”
- L'art. 36 CCNL AREA FL PERSONALE DIRIGENZIALE che prevede:
 1. *Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso degli interessati, dirigenti assegnati da altri enti a cui si applica la presente sezione per periodi predeterminati, previa convenzione tra i due enti e con impegno di lavoro in favore di entrambi.*
 2. *La convenzione di cui al comma 1 può stabilire che il rapporto di lavoro del personale interessato continui ad essere amministrato dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa*

acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione, con le modalità che dovranno essere stabilite nella medesima convenzione.

3. L'ente titolare del rapporto di lavoro continua a corrispondere l'intero stipendio tabellare nei valori previsti dal CCNL oltre ad altre voci del trattamento fondamentale eventualmente spettanti; corrisponde inoltre, in ragione della prestazione lavorativa che continua ad essere resa presso tale ente, la retribuzione di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, correlandole, rispettivamente, alla posizione su cui è conferito l'incarico ed alla valutazione positiva di performance conseguita.

4. L'Ente utilizzatore corrisponde, in aggiunta a quanto previsto al comma 3, anche in deroga al valore massimo di cui all'art. 37, comma 6, un importo a titolo di retribuzione di posizione pari al 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l'incarico presso tale Ente. In base alla valutazione di performance conseguita, corrisponde inoltre, previa valutazione positiva, un importo a titolo di retribuzione di risultato, fino ad un massimo del 10% del valore economico della suddetta posizione.

5. La convenzione di cui al comma 1 definisce la ripartizione tra i due Enti degli oneri finanziari. Resta fermo che tutte le somme erogate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato devono essere poste interamente a carico dei fondi di cui all'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 (Disciplina Fondo retribuzione di posizione e di risultato) dei due Enti.

- IL DIRIGENTE interessato ha dato il proprio consenso;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1

PUNTO A

L'UNIONE BASSA REGGIANA autorizza il proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato, Sig.... _____, DIRIGENTE, a svolgere la propria attività presso il Comune di REGGIO EMILIA, con il suo consenso che, a tal fine, controfirma il presente accordo, dal ... al ... per un tempo di lavoro pari a 2 (due) giornate settimanali, definite indicativamente nelle giornate di MARTEDI' e GIOVEDI' PER L'INTERA GIORNATA LAVORATIVA,

Articolo 2

La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è in capo all'UNIONE BASSA REGGIANA a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, ferie, permessi, congedi, aspettative, etc.).

Articolo 3

L'accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi gli Enti, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato. La cessazione dell'accordo avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso. L'eventuale proroga al 30/06/2025, da concordarsi tra le parti, sarà sottoposta all'assenso dello stesso dipendente

Articolo 4

Le attività oggetto del presente accordo dovranno svolgersi, presso il Comune di Reggio Emilia e in relazione alle esigenze organizzative di entrambi gli enti. Le finalità della collaborazione oggetto del presente accordo sono: garantire la ordinaria gestione delle **funzioni legate agli appalti ed alle gare nonché alla stipula dei contratti** del Comune di Reggio Emilia nelle more dell'indizione delle procedure concorsuali destinate alla copertura del posto.

I limiti, i contenuti e le responsabilità collegate al ruolo per il periodo di cui all'art. 1 verranno definite con apposito atto del sindaco del Comune di Reggio EMILIA ai sensi dell'art. art. 50 del T.U. ENTI LOCALI 267/2000 secondo le modalità ed i criteri ivi stabiliti.

Articolo 5

Ai sensi dell'art. 36, comma 5, del CCNL 16 luglio 2024, gli Enti definiscono la ripartizione degli oneri finanziari come segue:

Per l'espletamento delle attività a favore del Comune di REGGIO EMILIA, pari a 2 (due) giornate settimanali sarà riconosciuto all'UNIONE BASSA REGGIANA il rimborso degli oneri sostenuti per la retribuzione corrisposta al dipendente a titolo di retribuzione fissa e accessoria, in relazione all'effettiva prestazione lavorativa eseguita nei periodi di cui all'art. 1. Tali oneri saranno così quantificati:

- quota parte della retribuzione lorda complessiva (stipendio tabellare, retribuzione di posizione, retribuzione di risultato, IVC, ecc.) corrisposta dall'Unione BASSA REGGIANA;
- oneri contributivi e assicurativi connessi al punto precedente.

Il Comune di REGGIO EMILIA corrisponderà direttamente al Sig. e in aggiunta a quanto corrisposto dall'UNIONE BASSA REGGIANA, il 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l'incarico presso il COMUNE DI REGGIO EMILIA, nonché il 10% della retribuzione di risultato, in base alla valutazione di performance conseguita, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del CCNL Area Funzioni Locali

Il Comune di REGGIO EMILIA attribuirà, altresì direttamente al Sig. i buoni pasto per ogni giornata di prestazione lavorativa, in cui il servizio sia prestato anche nelle ore pomeridiane.

Articolo 5 bis

Nessuna spesa relativa ai trasferimenti (c.d. trattamento di trasferta) è dovuta dal Comune di Reggio Emilia e dall'UNIONE BASSA REGGIANA al Dirigente, Sig _____, per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione per gli spostamenti strettamente necessari al raggiungimento delle due sedi di lavoro.

Articolo 6

Le Parti convengono che tutte le informazioni e i procedimenti di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto del presente accordo sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati. In tal senso il dirigente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della *privacy*.

Articolo 7

Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando il presente accordo.

Articolo 8

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale dirigenziale "AREA FUNZIONI LOCALI"

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

data della firma digitale

PER l'Unione BASSA REGGIANA

il Dirigente del Settore Servizi al personale

Reggio Emilia, data della firma digitale

PER IL COMUNE DI REGGIO EMILIA

data della firma digitale

PER CONSENSO Sig. _____
